

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PASSIGLI, CASADEI MONTI,
DE LUCA Michele, MANCONI, SALVI e BARBIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1996

Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di
interessi per i titolari di cariche di Governo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riproduce il testo approvato dal Senato nella XII legislatura e non discusso dalla Camera dei deputati per lo scioglimento anticipato della legislatura.

Esso ha origine, fra gli altri, dai disegni di legge presentati dal senatore Passigli il 4 agosto 1994 (atto Senato n. 758) e dal governo Berlusconi il 2 novembre 1994 (atto Senato n. 1082), con le integrazioni

e le modifiche apportate dalla Commissione affari costituzionali e dall'Assemblea del Senato, relatore il senatore Casadei Monti.

Le motivazioni della presente proposta sono le stesse già esposte in sede di presentazione del disegno di legge della XII legislatura - atto Senato n. 758. Desideriamo sottolineare che esse si sono fatte col passare del tempo ancora più urgenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge, che ha lo scopo di prevenire conflitti di interesse nell'esercizio di funzioni di Governo, per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)

1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico o privato nonché l'esercizio di altre funzioni pubbliche non elettive.

2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti. Al termine del collocamento in aspettativa, i dipendenti pubblici hanno diritto a rientrare, salvo diversa volontaria determinazione, nell'esercizio delle medesime funzioni già espletate e nella medesima sede di lavoro; hanno altresì diritto a ricoprire i medesimi incarichi già in precedenza loro conferiti per effetto del loro *status* di dipendenti pubblici.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono accettare nuovi incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche

amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine dei dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica.

4. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti ed imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione nè fruire di alcun vantaggio che vi sono connessi.

5. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 4, vi provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio.

Art. 3.

(Incompatibilità con il controllo di imprese rilevanti)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai titolari di cariche di Governo che hanno, anche per interposta persona, il controllo di imprese in grado di influenzare in modo determinante l'andamento del mercato nazionale, o di una sua parte rilevante, nei seguenti settori:

a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;

b) servizi erogati in regime di concessione;

c) credito, finanza e assicurazioni;

d) opere pubbliche e lavori pubblici;

e) distribuzione commerciale e pubblicità;

f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche.

2. Sono comunque soggetti all'applicazione dell'articolo 6 i titolari di cariche di Go-

verno che hanno, anche per interposta persona, il controllo delle seguenti imprese:

a) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, o esercenti reti locali, ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

b) editrici di testate quotidiane con diffusione in tutte le regioni, o nelle aree interregionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché di agenzie di stampa a diffusione nazionale, ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

c) editrici di periodici plurisettimanali, settimanali e quindicinali, con diffusione nazionale;

d) concessionarie della riscossione di imposte statali, o comunque operanti in tale attività.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), accerta entro venti giorni dalla dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2, se le imprese controllate dai titolari delle cariche di Governo sono rilevanti ai sensi del comma 1 del presente articolo, secondo i seguenti criteri:

a) struttura e situazione competitiva dei mercati di riferimento;

b) andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione;

c) possibilità di scelta, da parte delle imprese interessate, dei fornitori e degli utilizzatori;

d) esistenza di barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti;

e) consistenza del fatturato e dell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa e, per le compagnie di assicurazione, del valore dei premi incassati.

4. Avverso l'accertamento di cui al comma 3 è dato ricorso al Consiglio di Stato, che decide entro trenta giorni.

5. Ai sensi del comma 1 non si considerano appartenenti al titolare di cariche di Governo, neanche per interposta persona, le quote societarie e i valori mobiliari acquistati dal coniuge e dai parenti fino al terzo grado in data antecedente all'anno che precede le elezioni politiche, se il titolare della carica di Governo è parlamentare, oppure in data antecedente ai trenta giorni che precedono la nomina, se non è parlamentare.

6. Ai sensi del comma 1, si ha controllo di una impresa quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile e all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

7. Sono nulli ad ogni effetto i contratti e gli altri atti, realizzati dopo la data del giuramento, che determinano, in favore dei titolari delle cariche di Governo, le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in riferimento alle imprese di cui al presente articolo.

Art. 4.

(Dichiarazione degli incarichi e del patrimonio)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dichiarano al Presidente della Camera di appartenenza, se parlamentari, ovvero al Presidente del Senato della Repubblica, che ne dà comunicazione al Capo dello Stato, entro cinque giorni dal giuramento, le funzioni, gli impieghi, le cariche e le attività esercitati, di cui all'articolo 2. La stessa dichiarazione è resa al Presidente del Consiglio dei ministri, nel medesimo termine, da parte dei Sottosegretari di Stato e dei Commissari straordinari di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Entro dieci giorni dal giuramento, i titolari di cariche di Governo dichiarano, ai sensi del comma 1, nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla CONSOB, le attività imprenditoriali controllate ai sensi dell'articolo 3. Entro lo stes-

so termine dichiarano inoltre i valori mobiliari posseduti, di cui all'articolo 5, fornendone dettagliata descrizione; chiedono alla Corte di appello del luogo del loro domicilio di formare la rosa delle società fiduciarie a norma dell'articolo 5, comma 2, e di nominare il collegio dei garanti di cui all'articolo 7, comma 1, indicano le società alle quali hanno affidato l'amministrazione ai sensi del medesimo articolo 5 e depositano copia del contratto di mandato.

3. Per le situazioni di cui agli articoli 2 e 3 che si realizzano dopo la nomina alla carica di Governo, i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal momento in cui si verificano le situazioni medesime.

Art. 5.

(Amministrazione fiduciaria di valori mobiliari)

1. Entro trenta giorni dal giuramento, i titolari delle cariche di Governo conferiscono in amministrazione alle società, prescelte a norma del seguente comma 2 le liquidità e i patrimoni mobiliari, per la parte che complessivamente eccede i quindici miliardi, che essi possiedono anche per interposta persona. L'importo dei valori mobiliari non quotati in borsa è calcolato in base ai criteri contenuti in un regolamento che il Governo emanerà nel termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il fiduciario può avvalersi delle società iscritte nell'albo tenuto dalla CONSOB, a norma dell'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, per le operazioni a queste riservate dalla legislazione vigente. La durata del mandato fiduciario è pari a quella dell'incarico di Governo e il costo è a carico del patrimonio amministrato. Durante il mandato, il fiduciario ha piena autonomia di gestione, con l'obbligo di comportarsi con diligenza e correttezza, nell'interesse del patrimonio amministrato, e fornisce al collegio dei garanti di cui all'articolo 7 il rendiconto trimestrale del suo operato. Non

può comunicare al mandante la natura degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati, acquisire il controllo di imprese di cui all'articolo 3, nè riacquistare i valori alienati ai sensi dell'articolo 6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su parere conforme della CONSOB, sono adottati i modelli contrattuali conformi alla disciplina recata nel presente articolo.

2. La Corte di appello del luogo di domicilio del titolare della carica di Governo, riunita in camera di consiglio a norma dell'articolo 737 del codice di procedura civile, forma una rosa composta dai nomi di quattro società fiduciarie, autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni, all'amministrazione dei patrimoni mobiliari, fra quelle che, nel quinquennio precedente, non hanno tenuto rapporti di mandato fiduciario con il titolare delle cariche di Governo. La Corte provvede entro dieci giorni dalla richiesta di cui all'articolo 4, comma 2, e il titolare della carica di Governo è tenuto a scegliere il fiduciario entro la rosa predetta nel termine di cui al comma 1 ed altresì a depositare, nei dieci giorni successivi, copia del contratto di mandato presso la CONSOB e la Corte di appello.

3. I titolari delle cariche di Governo non possono avere alcun contatto con il fiduciario, se non per il tramite del collegio dei garanti di cui all'articolo 7, ai quali è vietato di comunicare loro la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti operati dal fiduciario. I predetti titolari hanno tuttavia diritto di conoscere dai garanti, ogni sessanta giorni, il risultato economico complessivo della amministrazione fiduciaria, ricevendo il reddito del loro patrimonio, e possono chiedere che, per giusta causa e sentito il collegio dei garanti, la Corte di appello revochi il mandato di amministrazione aprendo una nuova procedura di nomina. Essi possono ricevere in denaro quote del capitale conferito in misura non superiore a lire un miliardo annuo. Possono disporre del capitale conferito esclusivamente per atti di liberalità e per investimenti non mobiliari.

4. Le somme e i valori indicati nei commi 1 e 3 sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

5. Se il titolare della carica di Governo non conferisce il mandato entro il termine di cui al comma 1, vi provvede d'ufficio il collegio dei garanti di cui all'articolo 7.

6. Il fiduciario e i garanti sono immediatamente revocati se informano il titolare della carica di Governo, anche per interposta persona, sulla natura degli investimenti e disinvestimenti operati. La Corte di appello adotta i provvedimenti di revoca e applica loro una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il 10 e il 30 per cento del valore delle operazioni illecitamente rivelate.

7. Il collegio dei garanti di cui all'articolo 7, in caso di altre violazioni degli obblighi assunti dal fiduciario, lo diffida a desistere e a rimuoverne gli effetti, disponendo la revoca del mandato in caso di violazioni gravi o reiterate.

8. I contratti e gli altri atti compiuti dal fiduciario in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, sono nulli a ogni effetto.

Art. 6.

(Alienazione di valori mobiliari)

1. I titolari delle cariche di Governo sono tenuti ad alienare entro un anno dal giuramento la quota societaria e gli altri valori mobiliari che possiedono, anche per interposta persona, nelle imprese di cui all'articolo 3 per la parte eccedente il cinque per cento del capitale sociale, o comunque per la parte che ne determina il controllo in favore dei medesimi, secondo l'accertamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Se non adempiono entro il termine di cui al comma 1, essi decadono dalla carica di Governo. La Corte di appello del luogo di domicilio del titolare provvede in camera di consiglio, con la procedura di cui agli arti-

coli 737 e seguenti del codice di procedura civile, su richiesta del Procuratore generale presso la Corte medesima ovvero di ufficio. A tal fine i titolari delle cariche di Governo inviano alla Corte copia delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 2, entro il termine ivi indicato.

3. Per il tempo necessario a concludere l'alienazione ovvero fino alla effettiva decadenza dalla carica a norma del comma 2, le quote e i valori di cui al comma 1 sono mantenuti in amministrazione fiduciaria ai sensi dell'articolo 5.

Art. 7.

(Collegi dei garanti)

1. Le funzioni di garanzia previste nell'articolo 5 sono svolte, per ciascuna delle amministrazioni fiduciarie di cui al medesimo articolo 5, da un collegio costituito da tre garanti, nominati dalla Corte di appello nel procedimento di cui all'articolo 5, comma 2, su una rosa di quattro indicati dalla CONSOB e di due indicati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avuto riguardo alla specificità del patrimonio dichiarato.

2. Nessuno può far parte di più di un collegio. La misura dei compensi da corrispondere ai garanti è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 8.

(Poteri di vigilanza, indagine e accertamento)

1. La CONSOB esercita la vigilanza sul corretto svolgimento del rapporto fiduciario di cui all'articolo 5 e dei compiti affidati ai collegi dei garanti di cui all'articolo 7.

2. Per l'esercizio delle rispettive competenze ai sensi della presente legge, la CON-

SOB e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvalgono dei poteri di indagine loro attribuiti dalla legislazione vigente. Le pubbliche amministrazioni forniscono le informazioni e la collaborazione richieste dalle predette autorità.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la CONSOB, ove accertino, nell'esercizio delle proprie funzioni, la sussistenza di situazioni non dichiarate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ne informano immediatamente l'interessato. Si applicano di conseguenza le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

4. Delle situazioni accertate ai sensi del comma 3, le autorità ivi indicate danno comunicazione:

a) alle Camere del Parlamento, se riguardano il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri;

b) al Presidente del Consiglio dei ministri, se riguardano i Sottosegretari di Stato e i Commissari straordinari di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 7, comma 2, valutato in lire seicento milioni per l'anno 1995 e in lire seicento milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Entrata in vigore e disposizione transitoria)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni sui termini di cui agli articoli 4 e 5 si applicano dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 si applicano a partire dall'inizio della XIII legislatura. Nel caso di scioglimento anticipato della XII legislatura, si applicano dopo un anno dall'inizio della nuova legislatura.